

COMUNE DI BITONTO

Provincia di Bari

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL "SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE" LEGGE 184/83

ART. 1

L'Amministrazione Comunale di Bitonto, nel rispetto ed in attuazione del titolo 1° della legge 4/5/84, n.184 della lettera circolare n.42/SS/8948, approvata dalla Giunta della Regione Puglia il 23/7/84, nonché delle circolari prefettizie prot. 473/UPT del 31/7/72 e 349/UPT del 28/5/93, istituisce, sul proprio territorio, il "Servizio di affidamento familiare".

Il servizio è inserito nell'ambito della VI^a Ripartizione - Servizi Sociali - allo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nella impossibilità di assicurarle, individuando la forma dell'istituzionalizzazione del minore solo come "ultima ratio" e, comunque, quando esistono oggettive ed insormontabili condizioni di incompatibilità ambientale.

Si ricorre all'affidamento familiare sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamate, sia come intervento riparativo, in situazioni di crisi e di disagio che impediscono la maturazione psico-fisica del minore e per le quali non sempre è necessario l'intervento dell'organo giudiziario.

ART. 2

L'affidamento familiare si realizza attraverso l'inserimento del minore, che sia temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo a garantire le condizioni per il suo armonico sviluppo della personalità e nei cui confronti non possa procedersi all'affido preadottivo, in un nucleo affidatario per un periodo di tempo limitato, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Esso si attua nell'ambito di famiglie possibilmente con figli minori e non orientate all'adozione e, se ritenuto valido nello esclusivo interesse del minore, anche in favore di persone singole o di comunità di tipo familiare, che ne abbiano fatto richiesta e che ne abbiano i requisiti.

ART. 3

All'affidamento si fa ricorso unicamente dopo aver espletato ogni tentativo di risoluzione dei problemi del minore nell'ambito della propria famiglia, anche attraverso forme ordinarie o straordinarie di sostegno sociale ed eventualmente economico alla stessa.

ART. 4

L'affidamento è un servizio che la famiglia affidataria rende alla collettività, rimanendo fermo il principio che il minore ha il diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

L'affidamento è inderogabilmente temporaneo e privo di prospettive di adozione. E' consentito ai nuclei familiari, alle persone singole, alle comunità di tipo familiare, che sono tenuti a collaborare con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine per l'armoniosa crescita e maturità del minore.

Si può articolare, oltre che in affidamento a tempo pieno anche in affidamento a tempo parziale (fine settimana, vacanze) o limitato ad alcune ore del giorno o della notte.

ART.5

Il servizio di affidamento viene espletato dagli operatori del Servizio Sociale Comunale ed è rivolto ai minori di età compresa tra 0 e 18 anni.

Il servizio di affidamento familiare si avvale, oltre che delle prestazioni del personale comunale addetto al Servizio Sociale, della consulenza e della collaborazione dei servizi socio-sanitari e scolastici operanti sul territorio, anche con l'apporto delle associazioni di volontariato regolarmente iscritte all'Albo Regionale sul Volontariato, ai sensi della Legge dell'11/8/91 n.266, della L.R. dell'11.3.1994 n.11 e della circolare regionale n.42/SS/2638 dell'8/4/94, operanti sul territorio, e con forme di convenzionamento con associazioni, cooperative o soggetti giuridici che siano dotati di strutture, perseguano scopi istituzionali diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente regolamento e che siano ritenuti idonei.

ART. 6

L'affidamento è disposto, su proposta della Ripartizione Servizi Sociali del Comune di Bitonto, secondo le modalità di cui all'art.4 della legge 184/83.

ART.7

La Ripartizione Servizi Sociali:

- promuove iniziative atte a sensibilizzare la collettività, anche attraverso

strumenti di informazione;

- prepara e sostiene le famiglie ai fini di una efficace realizzazione dell'affido tramite attività di, promozione e consulenza, nell'intento di assicurare il mantenimento dei rapporti del minore, con la famiglia di origine, adoperandosi per la rimozione delle difficoltà e provvedendo agli adempimenti necessari per il ricostituirsi dei normali rapporti.
- cura la raccolta di notizie e dati utili in relazione alle famiglie disponibili all'affidamento, anche tramite relazioni e resoconti statistici periodici sul lavoro svolto, a scadenza almeno trimestrale, ed in collaborazione con le figure di cui all'art.5.

Promuove ed attiva iniziative di formazione ed aggiornamento per gli operatori del settore.

Il servizio di Affidamento Familiare effettua visite domiciliari presso la famiglia degli affidatari, a scadenza almeno quindicinale, anche al fine di una verifica del rispetto degli impegni assunti dalla famiglia affidataria e delle modalità di incontro con la famiglia di origine secondo quanto stabilito all'art.9.

ART. 8

La Ripartizione Servizi Sociali, qualora non esista provvedimento limitativo alla potestà familiare da parte dell'Autorità Giudiziaria:

- provvedere a formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari, autenticata dall'ufficio;
- provvedere ad erogare una somma in denaro mensile a scadenza trimestrale anticipata in favore degli affidatari, per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi a ciascun minore in affidamento, a meno che questi non sia titolare di un reddito sufficiente a soddisfare le proprie esigenze. In tal caso il Servizio di Affidamento Familiare rimetterà alla valutazione del Giudice competente l'utilizzazione totale o parziale dei beni del minore per il suo mantenimento.

L'entità del contributo corrisposto dal Comune è stabilito secondo i seguenti criteri:

Età	Contributo per reddito inferiore a 30 milioni	Contributo per reddito superiore a 30 milioni
0 - 4 anni	600.000	500.000
4-8 "	500.000	400.000
8 -15 "	450.000	350.000
15 -18 "	400.000	300.000

Se la famiglia affidataria è parente del minore (e si considera tale fino al IV° grado della linea parentale) l'integrazione economica erogata diminuisce e non supera l'80% del contributo previsto.

Per le forme di affido a tempo parziale (giornaliero o diurno) l'ammontare del contributo è erogato in ragione dei due terzi delle somme innanzi indicate.

L'ammontare del contributo come sopra determinato e dei relativi limiti di reddito sono soggetti ad adeguamenti su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali con apposito atto di Giunta.

A tal fine annualmente nel bilancio di previsione e sullo specifico capitolo la G.M. è autorizzata a prevedere una somma pari a quella accertata nell'anno precedente per sussidi, spese per iniziative attinenti l'istituto dell'affido nonché quelle conseguenti a convenzione con associazioni, cooperative etc. (artt.5 e 7 che precedono), incrementata di una percentuale del 10%.

Tale importo costituisce limite minimo del fabbisogno del servizio entro il quale saranno garantiti gli interventi richiesti.

Peraltro, in relazione alla politica sociale che l'Amministrazione intenderà adottare nel triennio di competenza del bilancio pluriennale gli stanziamenti potranno essere opportunamente incrementati.

Provvedere a segnalare al competente Tribunale per i Minorenni gli affidamenti familiari non autorizzati.

ART. 9

L'affidatario si impegna a:

- provvedere alle cure, al mantenimento, all'educazione e alla istruzione del minore in affido;
- mantenere condizioni ambientali di massima salubrità e sicurezza, garantendo al minore di vivere in spazi adeguati;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del Servizio di Affidamento Familiare, rapporti costruttivi con la famiglia di origine del minore., tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- evitare condizionamenti e, richieste indebite di qualsiasi natura nei confronti del minore e della famiglia di origine;
- accettare l'incompatibilità dell'affidamento con le prospettive di adozione del minore, salvo successivi provvedimenti dell'autorità;
- accettare e favorire il rapporto costante con il Servizio di Affidamento Familiare, anche attraverso verifiche periodiche domiciliari, da parte degli operatori competenti;
- partecipare ad incontri di verifica e di approfondimento sulle tematiche dell'affido, proposti dall'Ente Locale.

ART. 10

La famiglia di origine si impegna a:

- collaborare con gli operatori del servizio di Affidamento Familiare per la rimozione delle cause che hanno determinato l'allontanamento del minore dalla famiglia;
- favorire, in collaborazione con gli operatori del servizio di Affidamento Familiare e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare le modalità degli incontri con il minore previamente concordati con il servizio di Affidamento Familiare, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- evitare condizionamenti e richieste indebite di qualsiasi natura nei confronti del minore e della famiglia affidataria;
- accettare e favorire il rapporto costante con il Servizio di Affidamento Familiare, anche attraverso verifiche periodiche domiciliari, da parte degli operatori competenti;
- partecipare ad incontri di verifica e di approfondimento sulle tematiche dell'affido, proposti dall'Ente Locale;
- contribuire alle spese di mantenimento del minore almeno in misura pari all'importo degli assegni familiari, se percepiti.

Qualora il nucleo di origine si trova in condizioni agiate, da accertarsi a mezzo rapporto informativo della polizia municipale, il contributo a favore della famiglia affidataria previsto dall'art.8 sarà posto a carico del nucleo originario del minore in affido.

ART. 11

Per l'istituendo Servizio di affidamento familiare, la Ripartizione Servizi Sociali provvederà a stipulare polizza cumulativa tramite la quale i minori affidati e gli affidatari sono sollevati da responsabilità civile per i danni che dovessero sopravvenire al minore o che lo stesso dovesse provocare nel corso dell'affido.

ART. 12

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alla normativa statale vigente.